

FOGLIO INFORMATIVO PER I COMUNI

DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI E PERICOLO DI INCENDI BOSCHIVI NEI GRIGIONI



Il presente foglio informativo è inteso quale ausilio per le autorità comunali nell'applicazione di un divieto di accendere fuochi e nell'attuazione di misure in caso di elevato pericolo di incendi di boschi e campi. L'Ufficio foreste e pericoli naturali definisce il quadro generale che permette di imporre il divieto di accendere fuochi o altre misure di prevenzione relative agli incendi boschivi. Per un'applicazione opportuna e pragmatica delle misure è fondamentale la collaborazione dei comuni. Il comune è l'ente più adatto per discutere e rispondere a domande e richieste specifiche legate al territorio che giungono dalla popolazione. Per tale motivo è importante che le persone di riferimento siano istruite correttamente riguardo a come rispondere alle domande più frequenti poste dalla popolazione. Il forestale di settore, i pompieri e l'ingegnere forestale regionale competente sono a disposizione del comune per una consulenza. In caso di infrazioni ci si può rivolgere alla polizia.



Amt für Wald und Naturgefahren
Uffizi da guaud e privels da la natira
Ufficio foreste e pericoli naturali



COMPITI DEI COMUNI IN CASO DI DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI

In caso di pericolo elevato di incendio di boschi e di campi è possibile vietare l'accensione di fuochi al di fuori degli insediamenti. Il Cantone comunica la situazione di pericolo al pubblico in forma adeguata. In caso di divieto di accendere fuochi, i comuni devono svolgere e portare a termine diversi compiti.



Per gestire il fuoco in modo sicuro è necessario adottare le seguenti misure:

- Impedire l'utilizzo di tutti i focolari situati nel bosco. ¹
- Impedire l'utilizzo dei focolari che si trovano al di fuori degli insediamenti, fatte salve eccezioni stabilite in precedenza. ²
- I comuni, l'Ufficio foreste e pericoli naturali e i pompieri stabiliscono di comune accordo i focolari permessi in via eccezionale secondo quanto descritto nel foglio informativo «Focolari sicuri». Tali focolari possono essere utilizzati unicamente quando si è sicuri che non sussistono pericoli di alcun genere per il bosco. ²
- All'interno degli insediamenti i comuni disciplinano autonomamente i divieti di accendere fuochi. L'insediamento comprende l'area insediativa determinata nel piano direttore cantonale (= tutte le zone edificabili esecutive nonché superfici non azzonate interamente circondate da zone edificabili).
- In relazione al pericolo di incendio di boschi e di campi, i comuni possono definire quale insediamento altre zone con carattere di insediamento (quali monti, zone di conservazione, ecc.).



Inoltre raccomandiamo di:

- Informare la popolazione in merito al divieto di accendere fuochi secondo l'uso locale (sull'organo di pubblicazione ufficiale del comune).
- Designare il comune quale primo interlocutore in caso di domande da parte della popolazione.
- Il comune può emanare un divieto di accendere fuochi anche per l'area insediativa. Tale decisione va annunciata all'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG); la popolazione deve essere informata secondo l'uso locale. ³
- Se l'insediamento confina con un bosco, si suggerisce di limitare l'accensione di fuochi fissando una distanza dal bosco (compresa tra 10 e 50m), al fine di evitare che il fuoco si propaghi al bosco. ³

- Collocare in punti strategici pannelli informativi o cartelli gialli «Attenzione non provocare incendi». ¹



Particolarità:

- Si consiglia di tenere conto dell'eventualità di incendi boschivi e del divieto di accendere fuochi già quando si pianificano campi di vacanze o campi scout. In caso di divieto di accendere fuochi è vietato portare nel bosco tutto ciò che può provocare incendi, compresi i fornellini da campeggio. ¹
- Le scintille provenienti da focolari situati all'interno di insediamenti o su maggese e che vengono alimentati a legna o a carbone possono causare un incendio. Il pericolo che ne risulta può essere valutato soltanto caso per caso grazie alla conoscenza del luogo. Le condizioni del vento, la presenza di materiale facilmente infiammabile nelle vicinanze e la siccità costituiscono i criteri più importanti. La responsabilità è sempre della persona che accende il fuoco. I comuni possono fornire consulenza in merito ed eventualmente emanare un divieto di accendere fuochi nell'insediamento o in parti di esso. ³
- In linea di principio è vietato sparare fuochi d'artificio. Se ritenuto opportuno possono essere designati luoghi per sparare fuochi d'artificio in occasione del 1° agosto o di San Silvestro. ^{3,4}
- I falò possono essere accesi in accordo con il comune e dopo un'accurata pianificazione. Deve essere garantito che le scintille non raggiungano il bosco e che non possa rotolare nel bosco alcun materiale in fiamme. ¹



In caso di infrazioni:

- In caso di infrazioni bisogna svolgere attività di sensibilizzazione. Se necessario ci si può rivolgere alla polizia!
- In caso l'infrazione sia intenzionale o ripetuta è assolutamente necessario rivolgersi alla polizia, la quale sporge una denuncia!



BASI

- Situazione attuale relativa al pericolo di incendi boschivi (bollettino) (disponibile solo in tedesco): www.waldbrandgefahr.gr.ch
- Carta relativa al pericolo di incendi boschivi e indicazioni di comportamento (disponibili solo in tedesco): [CP](#)
- Valutazione/comunicazione del pericolo di incendi boschivi mediante l'UFP: [Schema](#) (disponibile solo in tedesco)
- Pannello giallo «Attenzione non provocare incendi»: [ordinazione oppure formato PDF](#)
- Foglio informativo «Focolari sicuri»



POSSIBILI CAUSE DI INCENDIO

Tra le possibili cause di incendi rientrano soprattutto:

- focolari
- griglie a gas o a carbonella
- incenerimento di scarti vegetali o di rifiuti
- sigarette
- fuochi d'artificio e lanterne volanti

1 Base: legge cantonale sulle foreste, art. 31c cpv. 1 e ordinanza cantonale sulle foreste, art. 21 cpv. 1

2 Base: legge cantonale sulle foreste, art. 31c cpv. 2 e ordinanza cantonale sulle foreste, art. 21 cpv. 1^{bis}

3 Base: legge cantonale sulla protezione antincendio, art. 11

4 Base: legge cantonale sulla protezione antincendio, art. 7 lett. e e art. 8 lett. e



BUONO A SAPERSI

Da osservare tutto l'anno:

- Bisogna sempre richiedere un'autorizzazione al comune per sparare fuochi d'artificio durante feste private. ⁴
- Le lanterne volanti (dette anche mongolfiere di carta, lanterne cinesi o lanterne Kongming) sono proibite durante tutto l'arco dell'anno. ⁴

Raccomandazioni:

- Contrassegnare i luoghi in cui possono essere sparati fuochi d'artificio il 1° agosto o a San Silvestro. ⁴
- Quando la situazione è tranquilla, il comune è tenuto a decidere in collaborazione con l'Ufficio foreste e pericoli naturali e con i pompieri quali focolari possono essere utilizzati in caso di divieto di accendere fuochi o di elevato pericolo di incendi boschivi. ²

Divieto di accendere fuochi a sud delle Alpi

L'elevata quota di superficie boschiva, la frequente presenza di forte favonio, la grande siccità a ciò associata nonché gli stretti legami geografici e culturali con il Cantone Ticino richiedono misure coordinate e uniformi in caso di forte pericolo di incendio di boschi. Perciò per le valli meridionali grigionesi (Mesolcina, Calanca, Bregaglia e Poschiavo) e per il Cantone Ticino viene pronunciato un divieto generale di accendere fuochi all'aperto, valido anche negli insediamenti.

Devastazione a seguito di un incendio boschivo

